



Prefettura di Sassari

AREA IV

All.1

Sassari, data del protocollo

AL SIG. DIRIGENTE
C.P.I.A. n. 5 della Provincia di SASSARI
ssmm097008@istruzione.it

AL SIG. DIRIGENTE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DIAZ"
OLBIA
ssmm02800t@istruzione.it

Oggetto: Convocazioni partecipanti a test conoscenza della lingua italiana per richiedenti permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex Decreto Ministro Interno di concerto con Ministro dell'Istruzione in data 4.6.2010. **Sessione del 9/11/2018 alle h. 15,00 in Olbia c/o Istituto Scuola Media Statale – media nr. 2 "Armando Diaz", via Gabriele D'Annunzio snc.**

Di seguito alle intese intercorse con la S.V. concernente la prossima sessione del test di lingua in oggetto, nel confermare che la stessa è fissata per il **9/11/2018 alle h. 15,00** si allega l'elenco dei convocati (n. 40) che si prega di restituire con l'indicazione degli esiti relativi e con l'apposizione delle sottoscrizioni della commissione d'esame, data e timbro dell'istituto.

Al riguardo si comunica che il Ministero dell'Interno, per contenere gli elevati tassi di assenze ai test dei convocati, con conseguente lievitazione dei costi, ha introdotto nel relativo applicativo (che gestisce anche le convocazioni stesse) l'impossibilità per lo straniero di sostenere il test prima di gg. 90 dalla data in cui si sarebbe dovuto presentare per sostenerlo ove nella stessa sia risultato assente ingiustificato; è stato quindi previsto che tale giustificazione possa essere data solo tramite la produzione, alla **commissione d'esame**, il giorno fissato per il test, di certificazione medica (del medico di base o dell'A.S.L.).

In tal caso di assenza, codesta Commissione d'esame, nel trasmettere come di consueto l'esito relativo alla scrivente, dovrà riportare sul prospetto, la dicitura "assente giustificato" a fianco del nominativo interessato.

Viceversa, ove la certificazione non venga costì prodotta, dovrà essere inserita la dicitura "assente ingiustificato". In tale ultimo caso quindi, come anzidetto, verrà inibita la possibilità di immediata riconvocazione dell'interessato (prima di detti gg.90) e verrà automaticamente rigettata la domanda di permesso di soggiorno nel frattempo già presentata in Questura.

Si ritiene inoltre di precisare, per ogni eventualità, che, ove in sede di correzione dei test dovessero sorgere dubbi circa la loro compilazione da parte degli interessati e quindi circa l'esito, la relativa decisione circa il superamento o meno della prova farà capo esclusivamente a codesta Commissione (che accompagnerà l'eventuale valutazione negativa con relativa specifica relazione).

L'esito del test andrà infine comunicato nel termine (non perentorio) di cui all'art. 3/2° lett. e del relativo protocollo d'intesa, ovvero entro **gg. 3** dalla data di loro svolgimento, via e-mail, al seguente indirizzo: protocollo.prefss@pec.interno.it mentre le richieste di rimborso andranno indirizzate, con separata nota, al Servizio Comune Finanziario-Contabile di questa Prefettura.

IL DIRIGENTE DELL'AREA IV REGG.

Gregorio
IL VICE DIRIGENTE
(*Maria Antonietta Gregorio*)